



Ministero della Salute

AGGIORNAMENTI PRESENTATI DALLA COMMISSIONE SUSSIDI AL REGOLAMENTO DEL 16 OTTOBRE 2012

- In sostituzione dell'art. 3, comma 4, lettera b), si propone la seguente formulazione “lettera b. - Caso straordinario non ripetibile: fatto salvo un nuovo evento patologico per il quale non è mai stata presentata istanza di sussidio ovvero ipotesi di aggravamento di precedente patologia, adeguatamente documentato, per la quale in passato è stata già avanzata domanda di liquidazione - di cui alla lettera b) - delle provvidenze economiche”;
- All'art. 3, comma 4, lettera c), in sostituzione delle parole “ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e rilasciata dal Centro di assistenza Fiscale (CAF)”, si propone la seguente formulazione: “ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e rilasciato dall'Autorità competente”;
- All'art. 3, si propone l'inserimento del seguente comma: “Ai fini dell'ammissione delle spese sanitarie attinenti ai Casi ordinari – lettera c), saranno esaminati e ammessi al pagamento, in ordine alle spese farmaceutiche, esclusivamente quelle che riportano sullo scontrino fiscale la dicitura farmaco etico”;
- In sostituzione dell'art. 4, commi 1 e 2, si propone il seguente testo: “Per i primi dieci mesi di ogni anno, le istanze di liquidazione delle provvidenze economiche (caso imprevisto, caso straordinario, caso ordinario) saranno esclusivamente acquisite agli atti dell'Ufficio 4 della DGPOB - preposto alla corresponsione delle provvidenze - a tale scopo farà fede il protocollo di entrata dell'Ufficio 4 predetto. Entro le prime due settimane del mese di novembre di ogni anno, la commissione si riunirà sia per l'individuazione dei sub-criteri applicativi del Regolamento predetto, sia ai fini della valutazione delle istanze pervenute nell'anno in esame”;
- All'art. 4, si propone l'inserimento del seguente comma: “Potrà essere inoltrata, nell'ambito del medesimo anno, una sola ed unica istanza di liquidazione delle provvidenze economiche - secondo scelta operata dall'interessato - tra le fattispecie attinenti ai casi imprevisti, straordinari, ordinari”;
- All'art. 4, si propone l'inserimento del seguente comma: “Verranno considerati ai fini della liquidazione delle provvidenze economiche, i documenti fiscali attestanti le spese sostenute per motivi sanitari effettuate tramite pagamenti tracciabili secondo D.L. n.124/2019 e Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii”.

Roma, 22/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to dott.ssa Francesca SALERNO

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
f.to dott.ssa Giselda SCALERA

dott.ssa Miriam LANZA
f.to dott.ssa Miriam LANZA